

Adozioni | congedi parenterali

I congedi dal lavoro (detti congedi parentali) previsti per l'accudimento dei figli possono essere usufruiti sia dalle mamme che dai papà e riguardano anche i figli affidati o adottivi.

Per una maggiore comprensione della normativa, riportiamo di seguito una semplificazione delle principali tipologie.

Si consiglia comunque di rivolgersi all'ufficio personale della propria azienda o agli uffici dell'INPS per avere informazioni più specifiche.

CONGEDO DI MATERNITÀ: Astensione obbligatoria dal lavoro della lavoratrice.

ADOZIONE NAZIONALE.

- CINQUE MESI a prescindere dall'età del minore all'atto dell'adozione
- decorre dall'ingresso in famiglia.

ADOZIONE INTERNAZIONALE.

- CINQUE MESI a prescindere dall'età del minore all'atto dell'adozione
- Decorre dall'ingresso in Italia del bambino
- Può essere usufruito - anche parzialmente - prima dell'ingresso in Italia per consentire la permanenza all'estero necessaria per l'incontro con il minore e per il perfezionamento della procedura
- Il congedo del periodo all'estero può essere anche frazionato
- L'Ente Autorizzato certifica la durata del periodo di permanenza all'estero del lavoratore
- Prima dell'ingresso è possibile, in alternativa, richiedere i congedi non retribuiti.

TRATTAMENTO ECONOMICO.

- Indennità giornaliera pari all'80% della retribuzione per tutto il periodo di congedo.

CONGEDO DI PATERNITÀ: Astensione obbligatoria dal lavoro del lavoratore, fruito in alternativa al congedo di maternità.

ADOZIONE NAZIONALE E INTERNAZIONALE.

- Il congedo di paternità spetta, in alternativa, al padre lavoratore alle medesime condizioni previste per la lavoratrice, qualora la stessa non se ne avvalga
- Il congedo di paternità inoltre spetta per tutta la durata del congedo di maternità e per la parte residua, al padre lavoratore dipendente in caso di morte, infermità, abbandono o affidamento esclusivo.

TRATTAMENTO ECONOMICO.

- Indennità giornaliera pari all'80% della retribuzione per tutto il periodo di congedo.

CONGEDI PARENTALI: Astensione dal lavoro facoltativa della lavoratrice o del lavoratore.

ADOZIONE NAZIONALE E INTERNAZIONALE.

- Entro gli otto anni dall'ingresso in famiglia del bambino qualunque sia l'età del minore al momento dell'adozione (e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età) ciascun genitore può usufruire del congedo parentale
- I relativi congedi non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi (elevabile a undici mesi nel caso in cui il padre si astenga dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi)
- Il diritto di astenersi dal lavoro compete alla madre, dopo il congedo per maternità, per sei mesi (continuativi o frazionati)
- Il diritto di astenersi dal lavoro compete al padre per sei mesi (continuativi o frazionati) elevabili a sette se si astiene dal lavoro per un periodo non inferiore a tre mesi

RIPOSI GIORNALIERI.

ADOZIONE NAZIONALE E INTERNAZIONALE.

- due ore giornaliere (se la giornata lavorativa non è inferiore alle sei ore, altrimenti un'ora) entro il primo anno di vita del bambino
- In caso di adozioni plurime il riposo giornaliero è raddoppiato.

TRATTAMENTO ECONOMICO.

- L'indennità corrisponde all'intero ammontare della retribuzione relativa ai permessi e riposi stessi.

CONGEDI PER MALATTIA DEL FIGLIO: Astensione facoltativa dal lavoro della lavoratrice o del lavoratore in dipendenza della malattia stessa.

ADOZIONE NAZIONALE E INTERNAZIONALE.

- Età del bambino tra 0 e 6 anni: astensione per periodi corrispondenti alla malattia del figlio
- Età del bambino tra 6 e 8 anni: astensione per un massimo di cinque giorni lavorativi all'anno
- Età del bambino all'adozione tra 6 e 12 anni: astensione per un massimo di cinque giorni lavorativi all'anno se usufruiti nei primi tre anni dall'ingresso del bambino in famiglia.

TRATTAMENTO ECONOMICO.

- Contributo figurativo.